GLI ACCERTAMENTI FISCALI NELLO SPORT DILETTANTISTICO
INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SETTORE, RILIEVI E ANALISI DEI CASI SPECIFICI

Inquadramento delle norme relative ai compensi e alle sponsorizzazioni

Dr. Cesare Mattei - Dottore Commercialista

I rapporti con gli sportivi dilettanti

I compensi ed i rimborsi spese

Artt. 67, c. 1, lett. m), 69 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 *- Art. 25, c. 1 L. 13.05.1999, n. 133*

I compensi corrisposti nell'esercizio di attività sportive da società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva o dal Coni godono di un regime fiscale agevolato. Infatti, è prevista, in capo al percipiente, una soglia di esenzione dal reddito fino a € 7.500 e l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta o d'acconto per gli importi superiori al predetto limite, a seconda dello scaglione in cui si colloca il totale dei compensi annui percepiti.

SOMME EROGATE

Indennità di trasferta

Rimborsi spese forfettari

Premi

Compensi comunque denominati

- Per lo svolgimento diretto di attività sportive dilettantistiche

- Per lo svolgimento di funzioni amministrativo-gestionali di natura non professionale, nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in favore di società/associazioni sportive dilettantistiche.

POTENZIALI PERCETTORI

La prassi, prima dell'interpretazione autentica della norma (art. 35, comma 5, D. L. 30 dicembre 2008, n. 207) che, **oltre agli atleti** (italiani e stranieri), potessero accedere a tale trattamento **anche altri soggetti** la cui attività fosse indispensabile e/o funzionale alla realizzazione della manifestazione sportiva;

oggi, sulla base della suddetta interpretazione autentica, rientrano di diritto nella categoria di soggetti che possono godere dell'agevolazione anche coloro che svolgono **attività di formazione, insegnamento, assistenza e preparazione**.

REQUISITO DELLA «NON PROFESSIONALITA'»

Manca la **professionalità** tutte le volte che l'attività viene posta in essere da un soggetto il quale **non sfrutta le abilità tecnico-giuridiche** sue proprie, utilizzate abitualmente nello svolgimento della propria attività / mestiere.

CONCETTO DI:
Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
RIFERITO A:

Atleti, allenatori, tecnici, dirigenti accompagnatori, addetti ai giudici di gara, direttore sportivo/tecnico/altri dirigenti, arbitri e giudici, cronometristi, commissari e simili.
Purchè il compito svolto sia ***funzionale*** *alla manifestazione*

COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Titolari di rapporti di collaborazione Co.Co.Co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche
Rientrano rapporti quali:
la raccolta delle iscrizioni; la tenuta della cassa; la tenuta della contabilità.
compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica

TRATTAMENTO FISCALE

Le somme erogate sono **redditi diversi** (Art. 67, c. 1, lett. m) Tuir

Fino a € 7.500,00 annui → Non concorrono alla formazione del reddito

Oltre d 7.500 ,00 e fino a € 28.158,28 annui → Ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23 % (aliquota primo scaglione Irpef) oltre ad addionali

Oltre € 28.158,28 annui → Ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 23 % Tassazione Irpef in modo ordinario in dichiarazione dei redditi; oltre ad addionali

TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI

Sono ESCLUSI
Dalla formazione del reddito
I rimborsi spese analitici per

- **Trasporto**
- **Viaggio**
- **Vitto**
- **Alloggio**

DEVONO ESSERE DOCUMENTATE
nota spese

Se in occasione di prestazioni effettuate FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE (residenza dello sportivo dilettante)

OBBLIGHI DICHIARAZIONE – ASD E SSD

Le società / associazioni sportive che erogano i redditi diversi sono **sempre e comunque tenute a presentare la dichiarazione del sostituto d'imposta (mod 770)**, anche nel caso di erogazioni di redditi inferiori ai 7.500,00 annui

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della nuova **certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta** dovrà essere **trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno** (*D.Lgs. n. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali)*

Aspetti normativi relativi alle SPONSORIZZAZIONI

La **sponsorizzazione** è il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all'altra parte (sponsorizzato) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine (pubblicità).

Per l'associazione sportiva che riceve il finanziamento, i proventi derivanti dalla sponsorizzazione **concorrono alla formazione del reddito**.

Nella Guida dell'Agenzia delle Entrate sulle «Agevolazioni fiscali a favore dell'attività sportiva dilettantistica» si trova uno specifico capitolo riferito alle «sponsorizzazioni» ed ai «benefici» sui finanziamenti ricevuti.

ASPETTI FISCALI ASD IN REGIME L.398/91

- Proventi pubblicitari
- Proventi da sponsorizzazione

- Iva detrazione al 50%

Reddito d'impresa	Ires	27,5 % sul 3%.
	Irap	3,90 % sul 3%.

L'art. 24 del D.Lgs 175/2014 all'art. 29 ha previsto l'aumento al **50%** della **detrazione forfettaria** dell'IVA per le operazioni di **SPONSORIZZAZIONE** per i soggetti nel regime di cui alla L. 398/91, andando così a modificare l'art. 74 sesto comma del DPR 633/72. …..«…..*Tale semplificazione è operata nell'ottica di una riduzione del contenzioso (dovuto in particolare alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e sponsorizzione)…..*»

DEDUCIBILITA' PER LO SPONSOR

Sponsorizzazioni fino a € 200.000,00

- I corrispettivi in denaro o in natura erogati a società e associazioni sportive dilettantistiche, **non superiori all'importo annuo di € 200.000,00,** costituiscono per il soggetto erogante "**spese di pubblicità**", a condizione che:

Presunzione assoluta

.. il corrispettivo erogato sia destinato alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante.
.. sussista, a fronte dell'erogazione, una specifica attività di promozione da parte del beneficiario.

Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

- I corrispettivi che rispettano le predette condizioni sono interamente **deducibili dal reddito d'impresa** ai sensi dell'art. 108, c. 2, 1° periodo del Tuir (deducibilità integrale nell'esercizio di sostenimento o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei 4 successivi).

Nel limite annuo complessivo di € 200.000,00

DEDUCIBILITA' PER LO SPONSOR

Sponsorizzazioni oltre € 200.000,00

- Il corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di € 200.000,00 è deducibile come spesa di pubblicità dal reddito d'impresa del soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, c. 2, 1° periodo del Tuir, a condizione che:

.. la natura del **rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione** o di altra prestazione pubblicitaria;

- Le spese di sponsorizzazione sono connesse ad un contratto la cui caratterizzazione è costituita, di regola, da un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato, in base al quale le parti interessate fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che essi intendono raggiungere.
- Generalmente, mediante tale contratto lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l'attività produttiva dello sponsor (R.M. 17.06.1992, prot. 9/204).

.. siano **soddisfatti i principi generali contenuti nell'art. 109 del Tuir:** requisiti della competenza, della certezza (per l'esistenza del costo) e dell'oggettiva determinabilità dello stesso (per il relativo ammontare), nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

POSSIBILI CONTESTAZIONI

- **Non inerenza**
  - Non compatibile
    - Con attività esercitata dell'azienda.
    - Dimensioni.
    - Organizzazione.
    - Esigenze promozionali.
  - Mancato collegamento tra attività sponsor e promozione dedotta. — Costo indeducibile ex art. 109, c. 5 D.P.R. 917/1986
- **Anti-economicità**
  - Sproporzione economica dell'operazione.
    - Miglioramento utile.
    - Valore prestazione promozionale.
  - Inutilità dell'operazione, contraria a massimizzazione utile.
  - Mancato ritorno di immagine.
    - Luoghi marginali.
    - Bacino di utenza limitato "non interessato".
- **Errata qualificazione**
  - Riqualificazione come spese di rappresentanza.
    - Effettive e inerenti.
    - Mancato collegamento tra promozione e vendite.
  - Abuso del diritto
    - Atti, fatti e negozi privi di valide ragioni economiche al fine di ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

POSSIBILI DIFESE

- **Effettività della prestazione**
  - Valida contrattualistica
    - Forma scritta, data certa, sottoscritto dai contraenti, durata diritti/obblighi delle parti, oggetto della prestazione, tempi e modalità di svolgimento.
  - Documentazione contabile
    - Rispetto termini di pagamento (bonifico, assegno, altra forma di pagamento tracciabile), scambio di corrispondenza, fatture/giustificativi di spesa per realizzo materiale pubblicitario.
  - Reale contro-prestazione
    - Svolgimento prestazione promozionale, materiale fotografico, calendari, gadget, filmati, brochures, striscioni pubblicitari, abbigliamento sportivo, sito Internet.
  - Tariffario
    - Prezzi omogenei ed oggettivi in base a:
      .. tipologia di controprestazione;
      .. spazio e tempo iniziative promozionali;
      .. entità dell'impegno dell'ente.

POSSIBILI DIFESE

- **Rapporto sinallagmatico**
  - Sempre spese di pubblicità.
- **Congruità**
  - Rapporto impegno economico/ benefici
    - Incremento commerciale
      - Territorio di riferimento.
      - Nuovo bacino di utenti.
    - Mantenimento quote di mercato
      - Periodo di crisi.
      - Forte concorrenza.
    - L'Ufficio considera come parametro di riferimento l'utile e non i ricavi.
    - Mancanza di sproporzione tra impegno economico e dimensione impresa.
    - Contatti di nuovi clienti potenziali.
    - Esistenza di un disegno strategico promo-pubblicitario.
- **Inerenza**
  - Correlazione con attività d'impresa
    - Il costo viene sostenuto nell'intento di fornire un'utilità, anche indiretta.
    - Contestazione generica senza fornire la motivazione puntuale e specifica.
    - Nessun collegamento per legge tra attività dello sponsor e attività del soggetto beneficiario.

POSSIBILI DIFESE

- **Destinatari del messaggio**
  - Pubblico delle manifestazioni, amici, familiari, comunità.
- **Elemento temporale**
  - Valutazioni ex-post dell'Amministrazioni Finanziaria.
  - Impossibilità di conoscere l'esito dell'attività promozionale ex-ante.
  - Ritorno economico non immediato ma a medio/lungo termine.
- **Ritorno extra-economico**
  - Accreditamento nella comunità sociale di riferimento.
- **Presuzione assoluta**
  - Art. 90, c. 8, L. 289/2002.

Anche se l'Agenzia delle Entrate non si è pronunciata sul punto, la dottrina ritiene che il superamento del limite di € 200.000,00 annui debba essere verificato in capo allo sponsor. Infatti, tale limite rimane unico anche se l'azienda stipula diversi contratti di sponsorizzazione con soggetti diversi.

L'ANTIECONOMICITA' E' UN CONCETTO CHE SE AFFERMATO PRESUPPONE L'ESISTENZA DELL'INERENZA